

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

OMNIA - *Stabilimenti balneari* è un'Assicurazione dei rischi di responsabilità civile degli stabilimenti balneari.



Che cosa è assicurato?

Con la Garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

- ✓ in conseguenza di fatti compiuti (anche da terzi di cui l'Assicurato si avvale) nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- ✓ in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali aziendali.

Sono comprese in copertura anche le seguenti Garanzie:

- ✓ Proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
- ✓ Responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti: per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali;
- ✓ Conduzione di fabbricati con relativi impianti e pertinenze compresi i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione e quelli da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne (**esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali**);
- ✓ Cose consegnate e non consegnate all'Assicurato e/o Contraente: la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato e/o Contraente è tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate;
- ✓ Esercizio di bar-ristorante: la copertura comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto (**esclusi danni derivanti da encefalopatia spungiforme e da nuove varianti del morbo di Creutzfeld-Jacob**);
- ✓ Macchine distributrici: sono compresi i danni derivanti dall'uso di macchine distributrici e cibi di bevande;
- ✓ Responsabilità personale bagnini;
- ✓ Proprietario di natanti non a motore noleggiati a clienti dello stabilimento;
- ✓ Parcheggi e autorimesse: per i soli veicoli a motore dei clienti, ricoverati in autorimesse o appositi spazi attrezzati di pertinenza dell'esercizio (**esclusi i danni da furto, incendio, mancato uso, cagionati alle cose trovantesi sui mezzi stessi**).

Attivabile in abbinamento alla garanzia R.C.T., con la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) delle somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai prestatori di lavoro nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Possono inoltre essere attivate le seguenti Garanzie opzionali:

- ✓ Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività (altrimenti esclusi);
- ✓ Proprietà e/o conduzione di piscine (altrimenti esclusi);
- ✓ Proprietà e/o conduzione di saune e/o solarium artificiali (altrimenti esclusi);
- ✓ Proprietà e/o conduzione di impianti sportivi (altrimenti esclusi);
- ✓ Proprietà e/o conduzione di parchi giochi per bambini (altrimenti esclusi);
- ✓ Estensione della garanzia R.C.O. per infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione Inail e per danni arrecati e subiti dal personale non dipendente.

La copertura opera fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza o di specifici limiti di copertura indicati nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo specifiche inclusioni.

Sono esclusi i danni:

- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - ✗ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sono condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - ✗ alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
 - ✗ alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
 - ✗ che conseguono ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovatisi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - ✗ da furto;
 - ✗ a cose altrui che derivano da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - ✗ provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera si avvale nell'esercizio della propria attività;
 - ✗ a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
 - ✗ ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
 - ✗ alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - ✗ cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - ✗ a condutture ed impianti sotterranei in genere: a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - ✗ che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;
 - ✗ di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - ✗ da detenzione o impiego di esplosivi;
 - ✗ che si verificano in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - ✗ di qualunque natura che derivano da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
 - ✗ direttamente o indirettamente causati o derivati da, o che si verificano in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 - ✗ causati o derivati da, o che si verificano in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
 - ✗ che derivano da manifestazioni e giochi pirotecnici;
 - ✗ che derivano dalla proprietà e/o conduzione nella struttura di giochi acquatici (calcio saponato, scivoli e simili);
 - ✗ organizzazione di corsi subacquei.
- Le esclusioni sono indicate nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Per le singole Garanzie sono previsti limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

- Per Franchigia si intende la parte del danno accertato espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende la percentuale di danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

! Per la Garanzia *Esercizio di bar-ristorante*: Scoperto del 10% per Sinistro;

! Per la Garanzia *Parcheggi e autorimesse*: Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni veicolo danneggiato a carico dell'Assicurato e/o Contraente;

! Per la Garanzia *Cose consegnate all'Assicurato e/o Contraente*: Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per Sinistro, limite di 25.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa;

! Per le Garanzie *Conduzione dei fabbricati con relativi impianti e pertinenze e Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività*, per i danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna: franchigia assoluta di 200,00 euro per Sinistro;

! Infortuni di prestatori di lavoro: la copertura opera per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.

I limiti di copertura sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): la Garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'ex URSS.
- ✓ Sezione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) vale nel modo intero.



Che obblighi ho?

- Alla stipulazione del contratto il Contraente o l'Assicurato **deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare** e durante il periodo di validità delle Garanzie, il Contraente o l'Assicurato **deve comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato**.
- In caso di sinistro:
 - la denuncia deve essere presentata a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza;
 - l'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia, notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o in più rate.

Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 3% su base annua). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, a termine di ciascuna annualità assicurativa. In caso di recesso per Sinistro entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura ha la durata indicata in Polizza e, se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente. La copertura opera per i Sinistri che si verificano in corso di efficacia della stessa, fino alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Per impedire la tacita proroga dell'Assicurazione, se prevista, il Contraente o Generali Italia devono inviare **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza** indicata in Polizza o alla scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata. **Nel caso di sottoscrizione di una copertura di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge in caso di Garanzie poliennali, **il Contraente può esercitare il diritto di recesso dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 60 giorni**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente il prezzo delle Garanzie in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie di cui è stato modificato il prezzo oppure dall'intera Assicurazione.

Generali Italia e il Contraente (se ha stipulato l'Assicurazione in qualità di consumatore) hanno inoltre facoltà di recedere per Sinistro dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, inviando la relativa comunicazione entro tale termine.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.